



F. I. P. S. A. S.
FEDERAZIONE ITALIANA PESCA
SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE
P.I. 01382061008 – C.F. 05267300589

Italia Federazione Sportiva Nazionale
riconosciuta dal **Coni**

COMITATO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Via S.Colomba n. 141, c/o Coni point BN – 82100 Benevento - Tel. 3405925944 (Segreteria)
e-mail : benevento@fipsas.it - PEC : benevento.fipsas@pcert.it – Sito Web : www.fipsasbenevento.it

REGOLAMENTO PESCA ACQUE CONVENZIONATE – F.I.P.S.A.S. BN

(Regolamento per la gestione dei diritti esclusivi della pesca nelle acque interne della provincia di Benevento concesse alla Federazione Italia Pesca Sportiva e Attività Sub.)

1. ACQUE IN CONCESSIONE – DOCUMENTI PER LA PESCA

1.1 – In forza dei contratti stipulati in data 21 giugno 2013, per la durata di anni dieci, tra l'Ente Provincia di Benevento e la F.I.P.S.A.S. (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) con sede in Roma, sono concesse in gestione le acque del **Lago di Telese** nel comune di Telese Terme (reg. A.G. n. 4310 del 27/10/2013) e del **Lago Mignatta** nel comune di San Giorgio la Molara (reg. A.G. n. 4309 del 27/10/2013).

1.2 – L'esercizio della pesca nelle citate acque è consentito nel rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti statali, regionali e provinciali previste in materia e, come previsto dal "Calendario per la pesca sportiva" approvato dal C.P. con delibera n. 15 del 28/05/2012, nel rispetto dei principi della Federazione e delle disposizioni integrative di cui al presente regolamento.

1.3 – Per esercitare le attività di pesca consentite occorre essere in possesso dei seguenti documenti:

a) **Licenza di pesca** che, ai sensi della L.R. n.17 del 23/11/2013, come modificata dalla L.R. n. 23 del 28/7/2017, è costituita " ... dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento ...", esibita unitamente a un documento di identità valido;

b) **Autorizzazione del concessionario** (F.I.P.S.A.S.) costituita principalmente dalla **tessera associativa federale** ed eventualmente da apposito tesserino autorizzativo con o senza segnacature, ove annualmente istituito dal Comitato provinciale della Federazione.

2. TEMPI DI PESCA

2.1 – Nel **Lago Mignatta** la cattura delle specie ittiche è consentita, per tutto l'anno e in tutti i giorni dall'alba fino al tramonto.

2.2 – Nel Lago di Telese la cattura di tutte le specie ittiche è consentita tutti i giorni, dall'alba dell'ultima domenica di febbraio fino al tramonto del 31 dicembre, ad esclusione di tutte le specie di Trota delle quali la pesca è consentita tutti i giorni dall'alba dell'ultima domenica di febbraio fino al tramonto della prima domenica di ottobre.

Per le seguenti specie ittiche, ai sensi del "Calendario per la pesca sportiva" approvato dal C.P. con delibera n. 15 del 28/05/2012, vige il divieto assoluto di pesca nei periodi a fianco indicati:

Trota	Dal tramonto della prima domenica di ottobre all'alba dell'ultima domenica di febbraio
Tinca	dal 1° maggio al 30 giugno
Carpa	dal 15 maggio al 30 giugno
Barbo	dal 15 maggio al 30 giugno
Persico reale	dal 15 aprile al 15 giugno
Persico trota	dal 15 aprile al 15 giugno
Luccio	dal 1° gennaio al 31 marzo
Anguilla	divieto assoluto di pesca
Gambero	divieto assoluto di pesca

3. LIMITAZIONI CATTURE, MISURE MINIME

3.1 – È vietata qualsiasi forma di pesca notturna o da "Belly Boat".



F. I. P. S. A. S.
FEDERAZIONE ITALIANA PESCA
SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE
P.I. 01382061008 – C.F. 05267300589

 **Italia**
Federazione Sportiva Nazionale
riconosciuta dal **Coni**

COMITATO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Via S.Colomba n. 141, c/o Coni point BN – 82100 Benevento - Tel. 3405925944 (Segreteria)
e-mail : benevento@fipsas.it - PEC : benevento.fipsas@pcert.it – Sito Web : www.fipsasbenevento.it

3.2 – Limitatamente al Lago di Telesse, le società sportive affiliate possono essere autorizzate dall'Ente competente ad esercitare l'attività di pesca notturna solo in occasione di gare di pesca denominate "Carpfishing" di carattere provinciale, regionale o nazionale, ovvero ad esercitare la pesca da "Belly Boat" previa approvazione del Comitato Provinciale della F.I.P.S.A.S.

3.3 – Nelle acque di cui al presente regolamento viene praticata esclusivamente la "pesca sportiva" a scopo ricreativo o agonistico che viene esercitata con il sistema del "**catch & release**" (cattura e rilascio), con l'obbligo di rilascio del pescato, usando tutte le opportune cautele per la salvaguardia delle specie ittiche catturate, le quali devono essere quindi immediatamente slamate e rilasciate.

3.4 – Solo gli atleti appartenenti a società sportive affiliate, in fase di allenamento e di gara, possono detenere il pescato in apposite nasse idonee alla perfetta conservazione "in vivo" delle specie ittiche catturate, con l'obbligo di rilasciarle alla fine dell'azione di pesca, con la massima cautela.

3.5 – Limitatamente al Lago di Telesse la tecnica del "**catch & release**" deve essere praticata solamente per le specie ittiche "**Carpa**", "**Persico Reale**", "**Persico Trota**" e "**Tinca**", mentre per tutte le specie di "**Trote**" l'obbligo vige oltre il limite di **4 (quattro) capi**, per cui il numero di trote che è possibile trattenere è pari a 4.

3.6 – La misura minima dei capi catturabili è quella indicata nella Legge Regionale 17/2013 e nel regolamento di cui all'art. 25 della medesima legge.

Nelle more della definizione di detto regolamento, ai sensi del vigente "Calendario per la pesca sportiva", è vietata la pesca e la cattura di pesci la cui lunghezza minima totale, misurata dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale, sia inferiore alle seguenti misure: **Trote cm.20, Carpa cm.30, Tinca cm.22, Barbo cm.15, Persico Reale cm.20, Persico Trota cm.20, Luccio cm.35.**

4. ATTREZZI E MODALITÀ DI PESCA

4.1 – L'esercizio della pesca è consentito con **una sola canna**, con o senza mulinello, armata con un solo amo, ad eccezione dello spinning che potrà esercitarsi con un solo artificiale armato con uno o più ami e/o ancorette.

4.2 – L'uso del guadino è consentito solo come ausilio per salpare il pesce.

4.3 – Non è consentito alcun altro tipo di attrezzo inclusa la bilancina.

4.4 – È vietata la pesca con moschera e camolera e la pesca col sistema della coda di topo o a frustare.

4.5 – I vari contenitori utilizzati per la conservazione dei pesci "in vivo", a seconda della disciplina consentita e per essa utilizzati (es. le nasse a 5 anelli nella "Pesca al Colpo", le sacche di contenimento nel Carp Fishing, ecc...), sono consentite solo in occasione di gare o allenamenti autorizzati ad esse finalizzate; è sempre consentito l'utilizzo di una nassa supplementare riservata alla conservazione del "pesce gatto" eventualmente catturato, come indicato nel successivo art.6.2 del presente regolamento.

4.6 – Nel Lago di Telesse, durante il periodo di chiusura della pesca alla trota (dal tramonto della prima domenica di ottobre al 31 dicembre), limitatamente al tipo di pesca denominato "Carpfishing", la relativa attività è consentita con due canne.

5. ESCH E PASTURE

5.1 – È vietato l'uso delle uova di salmone e del sangue, di cui è vietata anche la detenzione.

5.2 – Tutte le altre esche sono consentite ad eccezione per il Lago di Telesse, ove è vietato l'uso e la detenzione della larva della mosca carnaria (bigattino).

5.3 – Nel Lago Mignatta la larva di mosca carnaria (bigattino) è consentita nella **quantità massima di 1 litro** (kg. 1 circa).

5.4 – Nel Lago Mignatta è consentito altresì l'uso di **pastura, pellet e mais** complessivamente nella **quantità massima di 3 litri** (kg.1,5 circa) misurata bagnata.



F. I. P. S. A. S.
FEDERAZIONE ITALIANA PESCA
SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE
P.I. 01382061008 – C.F. 05267300589

Italia Federazione Sportiva Nazionale
riconosciuta dal **Coni**

COMITATO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Via S.Colomba n. 141, c/o Coni point BN – 82100 Benevento - Tel. 3405925944 (Segreteria)
e-mail : benevento@fipsas.it - PEC : benevento.fipsas@pcert.it – Sito Web : www.fipsasbenevento.it

5.5 – Nel Lago di Teleso è vietata qualsiasi forma di pasturazione e la detenzione di pasture di qualsiasi genere, con eccezione per il tipo di pesca “Carpfishing” per il quale è fatta deroga esclusivamente in occasione di manifestazioni sportive o allenamenti ad esse finalizzate, regolarmente autorizzate e nei limiti stabiliti dal Comitato Provinciale.

6. DISPOSIZIONI SUL “PESCE GATTO”

6.1 – In considerazione dell’art. 18 della L.R. n. 17 del 23.11.2013, aggiornata con L.R. del 5.4.2016 n. 6 e successive modifiche, è vietata l’immissione e la diffusione del pesce gatto e specie affini, sanzionate, ex art. 29 lett. F) della medesima legge, con la sanzione da € 1.500,00 ad € 10.000,00.

6.2 – Pertanto, **i pesci gatto o specie affini catturati dovranno essere riposti in apposita nassa e non potranno essere rilasciati.**

7. SORVEGLIANZA - SANZIONI

7.1 – La sorveglianza sull’esercizio della pesca, ai fini dell’accertamento di eventuali infrazioni, oltre a quanto di competenza degli agenti di Forze Pubbliche, è affidata ad ogni Guardia Giurata opportunamente incaricata.

7.2 – Il pescatore ha l’obbligo di mostrare agli addetti alla sorveglianza, su loro esplicita richiesta, i documenti prescritti, nonché il contenuto di ogni oggetto atto a contenere pesci, esche o attrezzature (cestini, borse, zaini o loro affini).

7.3 – Per tutte le violazioni del presente regolamento, valgono le norme e le sanzioni di cui alla L.R. n. 17/2013, alla L. R. n. 6/2016 e successive modifiche e per tutte le altre non ivi contemplate si rinvia alle norme di legge statali vigenti.

8. DISPOSIZIONI VARIE

8.1 – E’ vietato nel modo più assoluto abbandonare rifiuti di qualsiasi natura e tipo, con particolare riferimento a sacchetti di plastica e contenitori di esche; è vietato altresì riversare in acqua residui di pastura ed esche.

8.2 – In occasione di manifestazioni sportive, autorizzate dal Comitato Provinciale FIPSAS e per i soli partecipanti alla gara, è ammessa deroga parziale o totale dall’osservanza del presente regolamento in ordine alle esigenze di gara e alle relative disposizioni, entro limiti stabiliti e approvati dal Comitato Provinciale della F.I.P.S.A.S.

8.3 – In occasione di dette manifestazioni o di immissione di materiale ittico, il Comitato Provinciale della F.I.P.S.A.S. si riserva di vietare la pesca per uno o più giorni.

8.4 – Il Comitato Provinciale F.I.P.S.A.S. declina ogni responsabilità per danni subiti o causati dal pescatore nell’esercizio della pesca.

8.5 – Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni di legge statali (in particolare R.D. n. 1486/1914 e R.D. n. 1604/1931 e successive modificazioni), regionali (L.R. n.17 del 23/11/2013, come aggiornata dalle LL.RR. n. 6/2014, n. 6/2016 e n. 23/2017) e provinciali (“Calendario per la pesca sportiva” approvato dal C.P. con delibera n.15 del 28/05/2012).

8.6 – Il presente testo coordinato comprende le singole regolamentazioni per la gestione delle acque Lago Mignatta e del Lago di Teleso, come approvate dal Consiglio Direttivo F.I.P.S.A.S. del Comitato Provinciale di Benevento, integrate con l’indicazione delle principali norme Statali, Regionali e Provinciali di interesse per tali acque.

8.7 – Il presente regolamento viene trasmesso per approvazione al competente Ufficio della Regione Campania.

Benevento, lì 11/02/2022.-